

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)

Adottato con delibera del Consiglio dei Sindaci n. 7 del 23 febbraio 2023

Sommario

Comunità delle Giudicarie.....	1
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA.....	1
TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)	1
Art. 1 - Classificazione dei rifiuti.....	3
Art. 2 - Oggetto del regolamento.....	3
Art. 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani.....	3
Art. 4 - Presupposto ed ambito di applicazione della tariffa	4
Art. 5 - Locali ed aree oggetto della tariffa	4
Art. 6 - Superficie utile.....	5
Art. 7 - Esclusione del presupposto per l'applicazione della tariffa	5
Art. 8 – Esclusione della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche che non si avvalgono del pubblico servizio	7
Art. 9 - Obbligazione tariffaria	8
Art. 10 - Soggetti obbligati al pagamento della tariffa	9
Art. 11 - Sostituzione del Comune all'Utenza.....	10
Art. 12 - Agevolazioni e riduzioni	10
Art. 13 – Piano Economico Finanziario	12
Art. 14 - Gettito della tariffa	13
Art. 15 - Commisurazione della tariffa.....	14
Art 16 - Categorie d'utenza	14
Art. 17 - Classificazione dei locali e delle aree.....	14
Art. 18 - Utenze domestiche: determinazione numero di persone occupanti i locali	15
Art. 19 - Determinazione della quota fissa della tariffa.....	16
Art. 20 – Determinazione della quota variabile della tariffa	16
Art. 21 - Tariffa giornaliera e mercati	17

Art. 22 – Manifestazioni ed eventi.....	18
Art. 23 – Tariffa incentivante e servizi a pagamento	19
Art. 24 – Comunicazione.....	19
Art. 25 – Controllo e accertamento	20
Art. 26 – Mancata differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche.....	22
Art. 27 - Violazioni e penalità	24
Art. 28 - Riscossione ordinaria e coattiva.....	25
1. La tariffa è applicata, ai sensi dell'art. 238 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla Comunità.	25
Art. 29 – Rimborsi e conguagli.....	26
3. Sull'istanza di rimborso la Comunità procede entro 120 giorni dalla data della richiesta. ...	26
Art. 309 – Autotutela	26
Art. 31 - Funzionamento difettoso e perdita dati delle pesature.....	27
Art. 32 – Transazione di crediti	27
Art . 33 – Elementi informativi agli utenti.....	27
Art. 34 - Entrata in vigore	27
Art. 35 – Norme transitorie e finali	28
ALLEGATI.....	29
UTENZE DOMESTICHE	29
A) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (Kb).....	29
UTENZE NON DOMESTICHE	30
B) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Kc)	30

Art. 1 - Classificazione dei rifiuti

1. Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento agli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm. così come modificati dal D.Lgs. 116/2020, alla direttiva (UE) 2018/851 e alla direttiva (UE) 2018/852. E' prevista una nuova classificazione dei rifiuti, secondo l'origine in urbani e speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità in pericolosi e non pericolosi. Non esistono più i rifiuti assimilati agli urbani e le connesse regolamentazioni.

2. In particolare sono rifiuti *urbani* a tutti gli effetti anche i rifiuti di provenienza non domestica che siano *simili per natura e composizione* ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.lgs. 152/2006.

3. Sono invece rifiuti *speciali*, che esulano dall'ambito di applicazione del presente regolamento, i rifiuti prodotti dalle attività agricole agro-industriali silvicole industriali e artigianali nonché i rifiuti da costruzione e demolizione escluse le piccole lavorazioni domestiche effettuate direttamente dal privato cittadino.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione di un'unica tariffa d'ambito per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico.

2. Tale tariffa è istituita ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m., del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., e del comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza, individuate anche ai sensi e per gli effetti delle norme civilistiche, oltre che a quanto disposto dal Decreto Ministeriale dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, di data 20 aprile 2017, dal Metodo Tariffario e dalle disposizioni adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

3. Il presente Regolamento determina altresì la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 158/1999.

Art. 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Il servizio integrato di gestione dei rifiuti di cui al precedente art. 1 è attivato con caratteristiche di universalità ed inderogabilità ed è affidato, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m., alla Comunità delle Giudicarie (definita nel presente regolamento anche come "Ente Gestore") che provvede altresì all'applicazione ed alla riscossione della tariffa nel rispetto della convenzione¹ stipulata con i Comuni, nonché secondo il vigente regolamento comunitario che disciplina il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e secondo quanto previsto dall'ultimo capoverso del comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il servizio, reso alle utenze domestiche (civili abitazioni) e non domestiche

¹ Tale Convenzione disciplina il trasferimento volontario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani, ivi compresa la tariffa di igiene ambientale.

(attività economiche), viene svolto di norma in via ordinaria attraverso tecniche che consentono di valutare l'apporto individuale del rifiuto residuo. Ivi trova applicazione la tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani tramite misurazione puntuale.

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore (Comunità delle Giudicarie) predispone annualmente il piano economico finanziario (PEF), secondo quanto previsto dal "Metodo tariffario Rifiuti" (MTR) nelle sue successive versioni emanate dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e declinato dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente (Comunità delle Giudicarie). Il costo della gestione dei rifiuti è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. In detto costo sono inclusi anche:

- a) i costi propri amministrativi determinati autonomamente da ogni singolo Comune per la gestione delle anagrafiche delle utenze rifiuti e per la gestione del decoro ambientale, che vengono dallo stesso comunicati alla Comunità delle Giudicarie per essere inseriti in tariffa;
- b) i costi determinati, a seguito di misurazione, dal Servizio Igiene Ambientale della Comunità delle Giudicarie per il servizio di svuotamento dei contenitori ubicati presso le aree cimiteriali e dei contenitori dei rifiuti abbandonati gestiti dai singoli Comuni;
- c) i costi derivati dallo spazzamento meccanizzato delle strade ed aree pubbliche delegate dal Comune alla Comunità e da quest'ultima determinati;
- d) i costi derivanti da eventuali servizi aggiuntivi e diversi richiesti dai Comuni alla Comunità.

3. La Comunità riversa a ciascun Comune il rispettivo costo amministrativo di cui al punto 1., Le quote riferite ai costi sopra elencati saranno ripartite fra gli utenti del singolo comune tenuto conto per le utenze domestiche del numero dei componenti del nucleo e della metratura e per le utenze non domestiche del rispettivo coefficiente previsto per ogni categoria e della metratura, evidenziato come voce separata nel dettaglio della fattura.

4. Le previsioni di spesa elaborate dai Comuni per quanto riguarda i punti precedenti, nonché le richieste di eventuali servizi aggiuntivi devono essere comunicate alla Comunità entro il 31 ottobre di ogni anno, per l'anno successivo.

Art. 4 - Presupposto ed ambito di applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, produttivi di rifiuti urbani, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.

2. Ai fini del presupposto, con esclusione per le unità immobiliari appartenenti al patrimonio edilizio montano, l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile.

Art. 5 - Locali ed aree oggetto della tariffa

1. Si considerano in linea di principio produttivi di rifiuti urbani:

- a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie;
- b) i locali che costituiscono pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
- c) il vano scala interno all'abitazione;
- d) i posti macchina coperti ad uso esclusivo, le cantine ed i garages;
- e) le aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una attività quali, a titolo di elenco non esaustivo, i campeggi, i dancing, i cinema all'aperto, i depositi di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione e le aree occupate da attività di pubblici esercizi;
- f) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area adibita al distributore, ad esclusione, se esistenti, delle piste di accesso.
- g) proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina; nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.

Art. 6 - Superficie utile

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali sul filo interno dei muri perimetrali e per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. Concorrono a formare l'anzidetta superficie di riferimento anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti, limitatamente alla parte avente altezza maggiore di 1,50 metri.
3. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

Art. 7 - Esclusione del presupposto per l'applicazione della tariffa

1. Sono esclusi dal calcolo della superficie i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti urbani.
2. Non concorrono alla definizione della superficie di utenza:
 - a) i locali inutilizzabili non allacciati ad alcuno dei servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, o inagibili o inabitabili²;
 - b) i locali, o parti di essi, stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi e ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere con temperatura al di sotto di – 20°C e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - c) i balconi, le terrazze, i posti macchina scoperti, la legnaia, le scale esterne, gli atri esterni all'appartamento, i portici;

² Cfr. però art. 12, comma 1, lettera f) del presente regolamento

- d) i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico – sportiva; rimangono assoggettate alla tariffa gli altri locali quali spogliatoi, servizi, aree aperte al pubblico, gradinate, depositi e simili;
- e) i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- f) le parti comuni degli edifici, ad esclusione di quelle relative a centri commerciali o strutture analoghe in quanto produttive di rifiuti;
- g) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, o sia pervenuta al Comune una SCIA, o altro titolo edilizio, riferita ai lavori di cui sopra limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di fine lavori;
- h) le aree impraticabili e/o intercluse da recinzione;
- i) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- j) le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso, compresi i depositi di veicoli da demolire;
- k) le aree scoperte adibite a verde ed eventuali cortili esterni di abitazioni;
- l) le parti comuni esterne condominiali e dei centri commerciali integrati;
- m) le aree adibite a centro di raccolta rifiuti;
- n) le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;
- o) eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione; in tal caso essi sono oggetto di valutazione da parte dell'ente gestore, sulla base di idonea istruttoria, ricorrendo a criteri interpretativi analogici.

3. Le circostanze di cui ai precedenti punti a) e b) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito dell'autorizzazione commerciale, tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Le utenze non domestiche che risultano invece chiuse ma con allacciamenti ancora attivi (ad esempio, servizio idrico ed energia elettrica) rimangono soggette al pagamento della tariffa ma verranno declassate alla categoria n. 3 "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".

4. Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano *esclusivamente* rifiuti speciali.

5. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs 152/2006 rientrano nei rifiuti speciali quelli prodotti dalle attività agricole, agroindustriali, della silvicoltura, di costruzione e demolizione, delle lavorazioni industriali, delle lavorazioni artigianali, delle attività commerciali e delle attività di servizio *se diversi dai rifiuti urbani, come elencati dall'art. 183.*

6. Per le categorie, (artigianali, commerciali e di servizi) che esercitano attività particolari, con contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, per le quali non sia possibile individuare concretamente la superficie ove si formano di regola i rifiuti speciali, o

comunque sussistano problemi per la sua determinazione, a causa dell'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, la superficie complessiva soggetta a tariffa sarà calcolata sulla base della percentuale forfettaria del **70%**:

7. Non sono, pertanto soggette a tariffa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, in quanto non producono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 comma 2 e dell'allegato L- quinquies del D.Lgs 152/2006;
- b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze sulle quali si formano di regola rifiuti speciali; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui all'art. 184 comma 3 del D.Lgs 152/2006.

8. Per le tipologie di utenza non domestica si terrà conto, quale base di riferimento, delle 30 tipologie previste dal DPR 158/1999 implementate da un numero di sub categorie sulla base delle realtà riscontrabili sul territorio della Comunità, con dei coefficienti correttivi della superficie da assoggettare a tariffa.

9. Le utenze non domestiche mancanti del presupposto oggettivo per l'applicazione della Tariffa, per poter in ogni caso usufruire del servizio di igiene ambientale prestato dalla Comunità, potranno avvalersi delle procedure approvate dalla Comitato Esecutivo della Comunità che determinano un corrispettivo forfettizzato.

10. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa di cui ai periodi precedenti, devono presentare alla Comunità, tramite il Comune, una comunicazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, entro il 30 aprile di ogni anno precedente a quello di tariffazione. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato. La Comunità si riserva di verificare la documentazione presentata e, qualora si riscontrasse la mancanza dei requisiti per godere dell'esclusione, provvederà con successiva fatturazione al recupero di quanto indebitamente detratto nell'anno precedente. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se permangono le condizioni.

11. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 8 – Esclusione della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche che non si avvalgono del pubblico servizio

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani.

2. Tali utenze sono escluse dalla corresponsione della componente variabile della tariffa, mentre non sono esenti dalla corresponsione della componente fissa.
3. La comunicazione dell'uscita dal servizio pubblico deve essere effettuata entro e non oltre il mese di maggio con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo al gestore del servizio/Comune affinché lo stesso possa riorganizzare opportunamente il servizio. Tale comunicazione dovrà riguardare tu e le frazioni di rifiuti urbani (compreso il secco residuo).
4. Il ricorso al mercato dovrà essere scelto per un periodo non inferiore a cinque anni.
5. Tali utenze, per tale periodo, non potranno più utilizzare alcuno dei servizi di raccolta del gestore quali, ad esempio, i contenitori stradali, i centri di raccolta, i servizi porta a porta, ecc.
6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'utente non domestico che intende avvalersi del mercato, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria variabile, deve inoltre trasmettere all'ente gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente, secondo le indicazioni di ARERA. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.
7. In caso di esito negativo o di mancata trasmissione della documentazione di cui al comma sopra, il gestore dell'attività di gestione tariffe segnala l'anomalia al comune o ad ARERA per gli adempimenti del caso.

Art. 9 - Obbligazione tariffaria

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui ai successivi articoli del presente regolamento.
2. L'obbligazione pecuniaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio dell'utenza e termina con il primo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell'utenza e dà diritto al rimborso dal primo giorno del mese successivo a quello della data in cui è cessata l'utenza purché debitamente dichiarata con comunicazione di cessazione.
3. In caso di ritardata comunicazione di cessazione, per il rimborso della tariffa si prende a riferimento la data della sua presentazione. L'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data indicata quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione delle aree e dei locali oltre la data indicata. In carenza di tale dimostrazione, l'obbligazione pecuniaria si protrae sino alla data in cui sia sorta una nuova obbligazione per comunicazione dell'utente subentrato.
4. Nel caso di subentro o variazione a qualsiasi titolo dell'utenza, il Comune che ne riceve comunicazione è tenuto ad aggiornare il database elettronico entro 30 giorni dalla stessa.
5. Nel caso di subaffitto, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
6. Sono irrilevanti eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopra indicati.
7. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno relativamente agli elementi che determinano la tariffa (modificazioni delle superfici e/o

destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte ecc.) decorrono dal primo giorno del mese successivo all'intervenuta variazione e potranno essere conteggiati nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo. Le variazioni in diminuzione, se comunicate in modo non tempestivo, comportano l'adeguamento della tariffa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono comunicate.

8 La mancata utilizzazione del servizio, nonché il mancato ritiro dei contenitori o delle chiavette, non comporta alcun esonero o riduzione della quota fissa della tariffa, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.

9. Le chiavette sono date in uso all'utente a titolo gratuito. In caso di smarrimento, deterioramento, mancata restituzione o distruzione della chiavetta l'utente può chiederne al Comune di riferimento una nuova, dietro dichiarazione scritta. Salvo il caso di deterioramento dovuto al normale uso o a malfunzionamenti tecnici, saranno addebitati all'utente € 20,00.- a titolo di rimborso spese.

Art. 10 - Soggetti obbligati al pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, occupi o conduca, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, etc.), locali e/o aree scoperte, costituenti presupposto ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

2. Per le utenze domestiche si considera soggetto tenuto al pagamento l'intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio. Per le persone giuridiche la soggezione passiva rimane in capo alle stesse e non al legale rappresentante pro tempore.

3. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo non superiore all'anno la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.

4. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettive - alberghiere o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica (ad es. le associazioni) la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

6. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà la tariffa è dovuta direttamente dal Condominio ovvero dall'Amministratore dello stesso.

7. Per le utenze aggregate che fanno parte di condomini e che scelgono volontariamente, o in base prescrizioni di diretta emanazione dell'Ente preposto alla gestione in accordo col Comune territorialmente competente, di usufruire di un servizio con "Isola ecologica privata" il soggetto obbligato al pagamento della tariffa è l'Amministratore condominiale "pro tempore". Per le utenze che non fanno parte di condomini è possibile costituire un'utenza aggregata, qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le stesse. L'effettiva istituzione di un'isola ecologica privata è in ogni caso sottoposta a valutazione logistico - tecnica di compatibilità e fattibilità della direzione del Servizio di Igiene ambientale della Comunità. Nel caso di condomini la ripartizione della spesa sulle singole utenze è in capo allo stesso Amministratore, che stabilirà autonomamente i criteri da applicare alla singola unità immobiliare. Nel caso di utenze aggregate non condominiali la ripartizione verrà stabilita con accordo scritto fra le parti.

Art. 11 - Sostituzione del Comune all'Utenza

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti situazioni:
 - a) i locali ed aree utilizzati dalle scuole primarie e secondarie di primo grado
 - b) i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali.
2. Il Comune può, con deliberazione, scegliere di sostituirsi nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa per i locali e le aree utilizzati da scuole materne provinciali o equiparate, associazioni e/o organizzazioni prive di personalità giuridica (es. vigili del fuoco, pro-loco ecc.) ovvero per altri casi particolari ove ritenga opportuna tale scelta.
3. Il Comune nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali ha la facoltà di sostituirsi nel pagamento anche parziale della tariffa ad utenze domestiche e non domestiche.
4. Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui sopra. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata dall'utenza interessata al Comune. Le richieste devono essere presentate con le modalità stabilite dallo stesso Comune e avranno decorrenza dall'inizio del mese successivo all'accettazione della domanda.
5. La domanda ha effetto anche per gli anni successivi se sussistono le condizioni.
6. Il Comune deve trasmettere alla Comunità i nominativi dei soggetti sostituiti nell'obbligazione pecuniaria di cui ai precedenti commi, entro trenta giorni dalla data della concessione di cui al precedente comma 4.

Art. 12 - Agevolazioni e riduzioni

1. Ferma restando la copertura integrale dei costi, nella modulazione della tariffa sono assicurate le seguenti riduzioni:
 - a) riduzione del 50% della quota fissa per le utenze domestiche relativamente all'alloggio posseduto a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, di una persona residente utilizzato in precedenza come abitazione principale dal soggetto poi trasferitosi in RSA o in istituti sanitari, purché l'alloggio non risulti locato o comunque utilizzato a vario titolo;
 - b) per le unità immobiliari facenti parte del patrimonio edilizio montano (case da monte), purché non oggetto di residenza, non sono applicati i conferimenti minimi.
 - c) riduzione del 30% della quota fissa per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, etc., purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro e che abbiano sede nel territorio comunale. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori comunali o parrocchiali e gli altri spazi di natura religiosa e non, nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche;
 - d) riduzione del 20% della quota fissa per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro, su superficie non pavimentata di pertinenza

della propria abitazione o altrui ovvero su superficie non pavimentata non di pertinenza, purché ubicata in prossimità dell'abitazione. Ogni composte/cumulo e relativa riduzione è abbinato ad una sola unità abitativa domestica, ad esclusione della casa da monte. La pratica del compostaggio sarà verificata annualmente, anche a campione, dall'Ente gestore e dal Comune;

- e) per le utenze domestiche situate fuori dal perimetro di raccolta (vedi allegata cartografia) non sono applicati i conferimenti minimi³;
- f) per le abitazioni a disposizione inutilizzabili per le quali risultano disattivati i servizi pubblici di erogazione di elettricità e di gas ma per le quali risulta impossibile la disattivazione del servizio idrico non sono applicati i conferimenti minimi;
- g) riduzione 100% della quota fissa, della quota spazzamento e dei conferimenti minimi ovvero litri minimi per le utenze non domestiche impossibilitate a svolgere la propria attività a causa di eventi di forza maggiore (inagibilità della località o del rifugio), limitatamente al periodo di chiusura documentato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da presentare alla Comunità, tramite il Comune, entro il 30 aprile dell'anno successivo;

2. Per le utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente che per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) o altro tipo di rifiuto sanitario domestico (dialisi) è previsto, a titolo di agevolazione sulla quota variabile, l'addebito di un numero massimo di litri svuotati da definirsi annualmente con Deliberazione del Gestore della Tariffa (Comitato Esecutivo della Comunità).

3. Per le utenze domestiche composte da almeno un occupante residente minore di due anni è previsto, a titolo di agevolazione sulla quota variabile, l'addebito di un numero massimo di litri svuotati da definirsi annualmente con la Deliberazione del Gestore della Tariffa (Comitato Esecutivo della Comunità). Tale agevolazione verrà applicata d'ufficio quale risultante dai dati dell'anagrafe comunale.

4. Per le utenze quali RSA e Associazioni o Organizzazioni ONLUS, con finalità di assistenza socio-sanitaria, che hanno una notevole produzione di rifiuto residuo, in considerazione della natura delle stesse, è previsto, a titolo di agevolazione sulla quota variabile, l'addebito di un numero massimo di litri svuotati, da definirsi con successiva Deliberazione del Gestore della Tariffa (Comitato Esecutivo della Comunità).

5. Per le utenze non domestiche che abbiano un utilizzo non superiore a 183 gg/anno e che abbiano una superficie non inferiore a 2000 mq si applicano gli svuotamenti minimi di cui all'art. 18, ultimo comma, in numero di 6 (sei).

6. La domanda, da presentarsi obbligatoriamente dagli interessati, per poter ottenere l'agevolazione, ha effetto anche per gli anni successivi se sussistono le condizioni.

7. Le riduzioni della tariffa sono applicate previa specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.

8. Per i "Rifugi Alpini" previsti dalla Legge Provinciale 15 marzo 1993, n. 8, che ricadono nell'ambito territoriale della Comunità e non rientrano nel perimetro delle aree sciabili, considerata la specificità degli stessi per le modalità di conferimento dei rifiuti prodotti, non è prevista l'applicazione degli svuotamenti minimi previsti dall'art. 19, ultimo comma.

³ La delimitazione del perimetro di raccolta dovrà essere concordata con il Servizio di Igiene Ambientale della Comunità

9. Come premesso all'art. 7, comma 3, le Utenze Non Domestiche che risultano chiuse ma con utenze attive (ad esempio, servizio idrico ed energia elettrica) sono soggette al pagamento della tariffa ma verranno declassate alla categoria n. 3 "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".

10. Ai sensi del disposto dal DL 47/2014 partire dall'anno 2016 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare di cui sopra la quota fissa TARI è ridotta del 67%.

11. Gli utenti sono tenuti a comunicare, entro **60 giorni**, il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto si provvederà al recupero della tariffa a decorrere dalla data di concessione del beneficio, con applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'omessa comunicazione di variazione.

12. Le riduzioni di cui al presente articolo per la sola quota fissa non sono cumulabili.

13. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Art. 13 – Piano Economico Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore (Comunità delle Giudicarie) predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR nelle sue successive versioni emanate dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e successive declinato secondo le deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico

finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 14 - Gettito della tariffa

1. La tariffa dovuta annualmente dagli utenti è determinata in modo da ottenere, un gettito globale con copertura integrale dei **costi operativi** del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle aree private comunque soggette all'uso pubblico.

2. In base all'art. 238 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., la tariffa dovrà coprire tutti i costi del servizio rifiuti.

3. In particolare la tariffa relativa al servizio rifiuti dovrà essere binaria: composta, cioè, da una parte fissa a copertura dei costi indipendenti dalla quantità di rifiuti prodotti e da una parte variabile destinata a coprire i costi dipendenti dalla quantità di rifiuti prodotti.

4. La tariffa deve remunerare sia i costi diretti che quelli indiretti derivanti dal servizio. Tali costi comprendono le seguenti fattispecie:

- a) costi di spazzamento, lavaggio strade, raccolta cestini e rifiuti abbandonati;
- b) costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati (sul territorio e verso gli impianti di trattamento), gestione isole ecologiche, lavaggio e sanificazione contenitori;
- c) costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (rifiuto residuo indifferenziato)
- d) costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate (sul territorio e verso gli impianti di trattamento), gestione isole ecologiche, lavaggio e sanificazione contenitori
- e) costi di trattamento e recupero dei rifiuti urbani
- f) costi di gestione tariffe e rapporti con gli utenti
- g) costi generali di gestione e di struttura
- h) crediti inesigibili
- i) accantonamenti per rischi, oneri e svalutazione crediti
- j) tasse e tributi, compresi i contributi di funzionamento di ARERA.

5. Secondo ARERA; la componente variabile dei costi copre le voci b), c), d), e) mentre la componente fissa dei costi copre le voci a), f), g), h), i) e j).

6. Rimangono esclusi i costi relativi a sgombero neve, derattizzazioni e disinfestazioni, e altri.

7. Qualora il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio, la parte eccedente è accreditata per intero sul primo esercizio utile successivo. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non ha comunque effetto retroattivo.

Art. 15 - Commisurazione della tariffa

1. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della tariffa, attraverso la quantificazione della quota fissa e della quota variabile che la compongono, avvengono ogni anno sulla base della redazione, da parte della Comunità, del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato, dell'entità dei costi di gestione e del tasso di inflazione programmato in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
2. La redazione del piano finanziario avviene secondo le forme e i contenuti indicati nel D.P.R. 158/1999 e secondo i dettami di ARERA.
3. Nel piano finanziario predisposto dalla Comunità sarà determinata la suddivisione dei costi in fissi e variabili da coprirsi, rispettivamente, con la parte fissa e la parte variabile della tariffa.
4. Nel piano finanziario predisposto dalla Comunità sarà determinata:
 - la suddivisione delle entrate tariffarie tra quelle dovute dalle utenze domestiche e quelle dovute dalle utenze di attività economiche ovvero utenze non domestiche;
 - le quote di costi fissi della tariffa dovute dalle utenze domestiche e non domestiche;
 - le quote di costi variabili dovute dalle utenze domestiche e non domestiche.

Art 16 - Categorie d'utenza

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza principale denominate utenza **domestica e non domestica**.
2. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di cui all'allegato tabella B) secondo quanto previsto dal DPR 158/99.
3. Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali, potranno conferire i propri rifiuti non pericolosi al CRZ previa stipula di apposito accordo fra le parti con la Comunità. I prezzi per il servizio convenzionato sono definiti con determina del Responsabile del Servizio di Igiene Ambientale della Comunità.
4. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione di rifiuti urbani, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente e dalle deliberazioni della Comunità delle Giudicarie.
5. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Art. 17 - Classificazione dei locali e delle aree

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi costituenti la singola utenza. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in relazione alla loro destinazione d'uso tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

2. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli classificati nelle tabelle in allegato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.

3. La classificazione viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente, denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partiva I.V.A. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa applicabile è unica, salvo il caso in cui le attività vengano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano.

4. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A..

5. Per le attività precedentemente a ruolo si provvede alla riclassificazione d'ufficio in base alle informazioni in possesso del Comune.

Art. 18 - Utenze domestiche: determinazione numero di persone occupanti i locali

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in domestiche residenti (unità immobiliari occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune) e domestiche non residenti (unità immobiliari occupate da persone che hanno stabilito altrove la loro residenza). Alle seconde sono equiparati gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.).

2. Per i non residenti, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a 2 (due) unità.

3. Anche nel caso in cui l'utenza domestica sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene comunque fissato pari a due unità.

4. La previsione di cui al periodo precedente si applica anche per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero A.I.R.E. e per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti.

5. Nel caso in cui l'unico occupante dell'unità abitativa di proprietà o posseduta a titolo di usufrutto da soggetti ivi residenti, tenuta a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in R.S.A. o in istituti sanitari, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo, previa presentazione di richiesta documentata, il numero degli occupanti viene comunque fissato pari a due unità.

6. Nel caso di più occupanti le persone ospiti permanentemente di istituti di ricovero e sanitari non vanno computate nel calcolo dei componenti del nucleo familiare.

7. I locali adibiti a strutture extra - alberghiere, quali bed and breakfast e simili, censite in categoria catastale A, vengono computati distintamente dall'abitazione ed equiparati alle unità domestiche di non residenti considerando un numero di occupanti pari a 2 unità.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti solidalmente al pagamento.

Art. 19 - Determinazione della quota fissa della tariffa

1. La quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare opportunamente corretto mediante i coefficienti di attribuzione **Kb** di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m. riportati nella tabella **A)** dell'allegato, senza tenere conto della superficie delle abitazioni e delle relative pertinenze.
2. Per le utenze non domestiche la quota fissa è determinata in relazione ai costi fissi ad esse addebitabili, con applicazione dei coefficienti di attribuzione **Kc** indicati nella tabella **B)** dell'allegato.
3. Per le Utenze Aggregate che scelgono volontariamente, o in base a prescrizioni di diretta emanazione dell'Ente gestore in accordo col Comune territorialmente competente, di usufruire di un servizio con "Isola ecologica privata" la quota fissa della tariffa viene calcolata sommando in un'unica obbligazione, intestata all'utenza stessa o al rispettivo Amministratore, le quote fisse di ogni singola unità immobiliare.

Art. 20 – Determinazione della quota variabile della tariffa

1. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza, commisurata ai costi variabili relativi alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo (euro/litro) per la quantità di rifiuti (litri) indifferenziati (residuo), prodotti da ciascuna utenza.
2. Nello specifico sarà commisurata:
 - a) per le **UTENZE DOMESTICHE** con chiave magnetica la parte variabile della tariffa è calcolata utilizzando un meccanismo di misurazione puntuale del rifiuto residuo conferito da ciascuna utenza. Tale misurazione è calcolata in base al numero di conferimenti effettuati attribuendo un volume variabile da 15 a 30 litri per ogni svuotamento, a seconda dell'apparecchiatura utilizzata per lo smaltimento.
 - b) per le utenze aggregate che scelgono volontariamente, o in base a prescrizioni di diretta emanazione dell'Ente gestore in accordo col Comune territorialmente competente, di usufruire di un servizio con "Isola ecologica privata" la quota variabile della tariffa viene calcolata sulla base dei litri complessivi svuotati nel contenitore assegnato alla stessa, a seguito dell'approvazione di un accordo fra le parti interessate dal quale risultino le modalità di ripartizione delle quote volumetriche del rifiuto residuo effettivamente conferito.
 - c) per le **UTENZE DOMESTICHE** con contenitore la parte variabile della tariffa è calcolata utilizzando un meccanismo di misurazione puntuale del rifiuto residuo conferito da ciascuna utenza. Tale misurazione è calcolata in base al numero di svuotamenti effettuati dalla stessa, parametrato al volume in litri del contenitore assegnato a ciascuna utenza.
 - d) per le **UTENZE NON DOMESTICHE** la parte variabile della tariffa è calcolata utilizzando un meccanismo di misurazione puntuale del rifiuto residuo conferito da ciascuna utenza. Tale misurazione è calcolata in base al numero di svuotamenti effettuati dalla stessa, parametrato al volume in litri del contenitore, reale o virtuale, assegnato a ciascuna utenza.
3. In fase di definizione della quota variabile della tariffa per il servizio integrato di gestore dei rifiuti urbani, l'ente gestore può adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della

medesima, anche quando questa non li utilizzi, al fine di fare partecipare alla copertura dei costi (ad esempio quelli relativi allo smaltimento del rifiuto umido) anche a chi produca esigue quantità di secco residuo.

4. Annualmente viene deliberato dal Gestore della Tariffa (Comitato Esecutivo della Comunità previo parere obbligatorio della Conferenza dei sindaci), al fine di evitare comportamenti elusivi, una quota variabile, puntuale minima, che l'utenza è comunque tenuta a corrispondere, in ragione di lt/anno per il servizio di raccolta del rifiuto residuo. Tale quota sarà diversificata: per le utenze domestiche in base al numero dei componenti il nucleo familiare e per le utenze non domestiche in base alla categoria di cui al DPR 158/1999 ed eventuale sub-categoria. Per le utenze non domestiche che si avvalgono della sola chiavetta da 15 litri o di contenitore privato, il calcolo della quota variabile minima è effettuato considerando un minimo di litri svuotati, indipendentemente dal dispositivo posseduto per il conferimento del rifiuto residuo⁴. Le categorie e i corrispettivi litri minimi sono elencati negli allegati al decreto di approvazione della tariffa che annualmente viene approvato.

Detta quota minima di lt/anno verrà addebitata all'utenza anche in mancanza di ritiro o restituzione del contenitore del rifiuto secco.

Art. 21 - Tariffa giornaliera e mercati

1. Dall'entrata in vigore del Regolamento è istituita una Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente (meno di 104 giorni l'anno anche se non continuativi), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio ad esclusione delle occupazioni di cui al successivo art. 22.

2. La Tariffa giornaliera è determinata annualmente dal Comune per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione e con riferimento ai coefficienti individuati per la specifica attività svolta, divisi per 365 e applicando un coefficiente di maggiorazione:

$$T_{giorno}(ap, S) = \frac{cs(ap)}{365} \cdot Z$$

intendendo per $cs(ap)$ la tariffa annuale secondo la categoria di appartenenza per la superficie occupata, la quale viene divisa per 365 giorni e moltiplicata per il coefficiente di maggiorazione.

3. Il coefficiente Z è posto inizialmente pari a 2 (maggiorazione del +100%) e viene stabilito annualmente in sede di determinazione della tariffe in relazione alla maggior incidenza dei costi del servizio giornaliero rispetto al servizio ordinario.

⁴ Tali utenze hanno infatti la facoltà di avvalersi di sola chiavetta da 15 litri oppure di contenitore privato per il rifiuto residuo senza vincoli dimensionali. Si è notato così che per grandi strutture in piena attività è difficile argomentare la sufficienza di un numero di litri pari al numero minimo moltiplicato per il volume del contenitore (15 litri se chiavetta), che ha portato, in molti casi, all'addebito fino ad oggi di soli 201 l/anno anche per alberghi con ristorante e categorie simili, mentre per strutture di dimensioni analoghe e in ambiti territoriali confrontabili che possiedono ad esempio un contenitore da 1100 litri e per i quali si è arrivati fino ad oggi ad un minimo annuo di 16.500 litri. Tale circostanza ha portato ad assegnare alle strutture appartenenti ad alcune categorie, di un numero minimo non di svuotamenti bensì di litri, indipendentemente dal volume del contenitore privato posseduto, che, in base alle statistiche condotte sui dati dell'anno 2019 (non influenzato dalla pandemia), appaiono congrue alle dimensioni e alla tipologia di attività.

4. Se l'attività dà luogo ad una occupazione di suolo pubblico inferiore ai 60 giorni anche se non continuativi la tariffa dovuta sarà computata in € 1,20.- al giorno senza applicazione di alcuna agevolazione e/o riduzione, calcolata sulla base delle presenze totali annue.
5. Qualora si tratti di occupazioni o conduzioni di locali o aree che danno luogo alla Tariffa giornaliera, l'obbligo della comunicazione può essere assolto con la richiesta dell'autorizzazione di occupazione temporanea di spazi o aree pubbliche ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.
6. La Comunità provvederà a riscuotere la tariffa. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore a € 5,00.- .
7. Secondo la legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 838, il canone mercatale sostituisce, limitatamente ai casi di occupazione temporanea di cui al comma 842, anche i prelievi sui rifiuti. Pertanto nella determinazione della tariffa canone mercatale da parte del comune va necessariamente compresa, nel rispetto dei vincoli imposti dalla norma anche la quota corrispondente ai rifiuti/spazzamento strade.
8. Il Comune trasmetterà al Soggetto Gestore (Comunità delle Giudicarie) il rendiconto per il quale la Comunità emetterà relativa fattura nei confronti del comune.

Art. 22 – Manifestazioni ed eventi

1. Per il possesso o la detenzione di aree e locali per eventi sportivi, ricreativi, manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato, sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale. In questo caso il contratto con il soggetto gestore assorbe gli obblighi di pagamento della Tariffa.
2. Tali servizi vengono effettuati previa richiesta scritta dell'utente (o soggetto richiedente in genere) e compensati attraverso il pagamento di un corrispettivo.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono rientrare tra i servizi di cui al presente articolo:
 - servizio di gestione dei rifiuti prodotti da campeggi temporanei;
 - servizio di gestione dei rifiuti prodotti da eventi o manifestazioni
 - servizio di gestione dei rifiuti prodotti da spettacoli viaggianti
 - servizio di gestione di particolari categorie di rifiuti prodotti dalle attività agricole;
 - servizio di gestione dei rifiuti prodotti sulle aree sciabili.
4. È demandata al gestore del servizio l'individuazione, in apposite procedure, delle modalità di esecuzione di tali servizi e del relativo corrispettivo dovuto dagli utenti.
5. Se alla data della richiesta di servizio specifico, il soggetto richiedente presenta una situazione pregressa di insolvenza relativamente a servizi precedenti, lo stesso non può essere autorizzato.

Art. 23 – Tariffa incentivante e servizi a pagamento

1. Possono essere istituiti degli incentivi per il conferimento di specifiche tipologie di rifiuti al CR. Tali incentivi si configurano come riduzioni della tariffa di cui al presente regolamento.
2. Sono istituiti inoltre, dei servizi aggiuntivi a pagamento, al fine di disincentivare l'utilizzo non corretto dei CR e l'abbandono di alcune tipologie di rifiuti.
3. È demandata all'ente gestore, attraverso apposito provvedimento, la quantificazione e la determinazione delle modalità di attuazione della tariffa incentivante, così come la determinazione dei servizi aggiuntivi e relativi costi.
4. Gli incentivi e i servizi aggiuntivi di cui al presente regolamento potranno essere applicati, in via sperimentale, agli utenti di singoli Comuni.

Art. 24 – Comunicazione

1. I soggetti tenuti al pagamento della tariffa hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'inizio e la cessazione dell'occupazione o conduzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi, mediante la compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione dal Comune o dalla Comunità. Il Comune è tenuto ad aggiornare il database elettronico entro 30 giorni dalla comunicazione stessa.
2. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere quanto disciplinato da ARERA.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o se inviata tramite fax nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
4. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che posseggono o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
5. Le comunicazioni hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'occupazione e fino al primo giorno del mese successivo alla data in cui è cessata l'utenza e comunque solo dopo avvenuta restituzione della chiavetta/contenitore assegnato. Esse saranno ritenute efficaci anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a tariffa rimangono invariate.
6. In caso contrario, l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità anzi dette, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti. In quest'ultima fattispecie sarà il Comune, entro 30 giorni, ad informare la Comunità della variazione avvenuta.
7. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche i dati identificativi del soggetto che la presenta, quali il domicilio, la residenza, il codice fiscale, il numero effettivo degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti, l'ubicazione, gli identificativi catastali dell'immobile, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione o conduzione, la data di presentazione della comunicazione.

8. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche i dati identificativi di rappresentanti ed amministratori e del soggetto che la presenta, quali il codice fiscale, i dati anagrafici e la residenza, nonché i dati identificativi dell'utenza non domestica, quali la denominazione, lo scopo sociale o istituzionale, il codice fiscale/partita I.V.A., il codice ISTAT dell'attività, la sede principale, legale o effettiva ed ogni unità locale a disposizione, l'ubicazione, gli identificativi catastali dell'immobile, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, la data d'inizio dell'occupazione o conduzione, la data di presentazione della comunicazione.

9. L'erede che continuasse ad occupare i locali già assoggettati a tariffa ha il solo obbligo di comunicare gli elementi di novità. Gli eredi hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tariffa, ovvero, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni, la cessazione dal servizio. Per gli eredi il termine previsto al comma 1 del presente articolo si intende prorogato di 12 (dodici) mesi. La variazione dell'intestatario dell'utenza può comunque avvenire anche d'ufficio qualora vi siano elementi certi che lo consentano, come, ad esempio, nel caso di famigliari conviventi o di denuncia di successione pervenuta da parte dell'Agenzia delle Entrate.

10. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico della tariffa. Nei casi in cui la variazione riguardi l'intestatario dell'utenza deve essere presentata la dichiarazione di variazione; nell'ipotesi in cui tale dichiarazione non sia presentata la variazione avviene d'ufficio.

11. La comunicazione di cessazione deve contenere le generalità del contribuente, la data di cessazione, gli identificativi catastali dell'immobile, l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso, il cognome e nome dell'eventuale subentrante, la data di presentazione, la sottoscrizione. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza in cui il Comune sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (es. cessazione di servizio in rete, subentri, decessi).

12. Le comunicazioni devono ottemperare a quanto disciplinato da ARERA.

13. In caso di omessa presentazione della comunicazione, l'ente gestore o il Comune, in mancanza di data certa, determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fa a salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.

Art. 25 – Controllo e accertamento

1. Il Comune e la Comunità esercitano l'attività di controllo ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m. sulla veridicità di quanto dichiarato dagli utenti, attivando controlli sia puntuali che a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 del medesimo D.P.R.) e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 47 del medesimo D.P.R.) rilasciate, al fine di garantire il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.

2. L'attività di cui sopra può essere esercitata anche:

- a) richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;

- b) richiedendo copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici;
- c) richiedendo notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
- d) invitando i soggetti, di cui alla precedente lettera c), a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
- e) utilizzando le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura servizi;
- f) accedendo alle banche dati in possesso degli enti erogatori di servizi a rete con la stipulazione di apposite convenzioni.

3. Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare all'interno dell'unità immobiliare elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale incaricato dal Comune/Comunità, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata, previo assenso dell'interessato.

4. Nel caso in cui l'utente non consenta di effettuare il controllo è effettuata d'ufficio la decadenza dai benefici ed il recupero di quelli precedentemente concessi. Qualora venga riscontrata l'esistenza da parte del Comune/Comunità di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero (salvo il caso in cui trattasi di irregolarità sanabili non costituenti falsità, per le quali viene comunicato un termine entro il quale esiste la possibilità di regolarizzazione) è prevista l'attivazione d'ufficio del procedimento di decadenza dai benefici eventualmente concessi e conseguente istanza di denuncia penale ai sensi degli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata desumendo i dati dall'anagrafe, dal catasto urbano e da altre banche dati disponibili, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dal giorno in cui, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione. Nell'ambito delle utenze non domestiche, in caso di superfici relative ad unità immobiliari a destinazione ordinaria desunte dal Catasto, la superficie minima da assoggettare a tariffa sarà quella catastale ridotta del 20%. Il Comune e la Comunità potrà effettuare la modifica d'ufficio. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione del rifiuto secco non riciclabile è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.

6. Qualora l'utente riscontrasse elementi di discordanza può presentarsi o inviare lettera fornendo le precisazioni del caso, che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica degli importi fatturati.

7. In particolare il competente Servizio della Comunità, in collaborazione con i Comuni coinvolti, provvederà a controllare annualmente almeno il 10% delle utenze che beneficiano di agevolazioni o riduzioni a vario titolo. Il campione da controllare sarà estratto secondo modalità statistiche che garantiscano imparzialità e trasparenza e secondo le direttive specifiche da adottare a cura del Responsabile del Servizio della Comunità delle Giudicarie, in ottemperanza al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato con delibera della Giunta della Comunità n. 4 del 27 gennaio 2014.

8. Inoltre il competente Servizio della Comunità, sempre in collaborazione con i vari Comuni di volta in volta coinvolti, procede all'aggiornamento costante della banca dati della Tariffa per quello che riguarda le superfici degli immobili dichiarate dall'utente rispetto a quelle rilevabili dalle visure catastali (ove il dato sia presente), provvedendo al controllo di tutte le anomalie

riscontrate, secondo le direttive specifiche da adottare a cura del Responsabile del Servizio stesso.

9. Nell'ambito della raccolta dei rifiuti urbani presso le isole private (in particolare delle utenze non domestiche), la Comunità delle Giudicarie, avvalendosi della collaborazione degli operatori della ditta appaltatrice del servizio integrato di gestione dei rifiuti, procederà al controllo della qualità e della conformità di conferimento delle diverse frazioni differenziate. Nel caso venissero riscontrati rifiuti non conformi verrà segnalata la circostanza al titolare dell'utenza o a un suo rappresentante od addetto, evitando di procedere alla raccolta in attesa di una corretta differenziazione. E' data facoltà alla Ditta appaltatrice, nel successivo giro di raccolta, al permanere della situazione precedentemente segnalata, di raccogliere l'intero quantitativo come rifiuto residuo, che verrà addebitato come tale all'utente in sede di tariffazione puntuale.

Art. 26 – Mancata differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche

1. Uno dei principi cardine ribadito sia dalla legislazione europea che dal Codice dell'Ambiente (es. art. 178, comma 1 del D.lgs. 152/2006) è "*Chi inquina paga*". Un concetto allargato di inquinamento ambientale è a tutti gli effetti la mancata differenziazione dei rifiuti, ossia la circostanza, verificabile, che in una determinata frazione merceologica (carta, cartone, multi materiale leggero, vetro, organico) vi sia mescolata una *qualsivoglia* altra frazione merceologica (non necessariamente "residuo"). Tale evenienza infatti non permette il recupero del rifiuto se non a prezzo di una cernita manuale, costosa, difficoltosa e nella maggior parte dei casi impossibile. Questo si traduce in un danno sia ambientale che economico per la Comunità e, di riflesso, per la collettività.

2. L'operatore addetto alla raccolta dei rifiuti ha il dovere di controllare, *all'atto del prelievo e dello scarico*, la qualità della raccolta differenziata, mentre non è tenuto – anzi ha l'espresso divieto – di procedere lui stesso a differenziare rifiuti non differenziati all'origine dagli utenti.

3. Il controllo di cui al comma 2. è amministrativamente efficace nel caso il produttore del rifiuto sia un'utenza chiaramente identificabile, come è il caso delle utenze non domestiche che possiedono una propria isola ecologica privata, mentre nel caso di isole pubbliche stradali, l'identificazione del responsabile di un conferimento non corretto è di fatti impossibile tranne il caso di flagranza di reato o di videosorveglianza (e in quest'ultimo caso solo se vi è identificazione del soggetto e del rifiuto).

4. Escludendo pertanto il caso degli abbandoni nelle isole pubbliche, la cui competenza sanzionatoria è delle Forze dell'Ordine ovvero degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, nel caso di mancata differenziazione da parte di utenze private è invece possibile procedere ad addebitare all'utente stesso, a fronte della mancata differenziazione, un corrispettivo per la gestione da parte della Comunità dello specifico rifiuto non differenziato. Tale addebito, che non si configura come sanzione bensì come **corrispettivo** per un servizio, si articola in due componenti:

- a) addebito della parte di rifiuti non differenziata secondo la **tariffazione puntuale** vigente nella Comunità delle Giudicarie, ossia secondo il costo al litro, approvato annualmente, del rifiuto residuo, tale essendo di fatto un miscuglio di rifiuti non differenziato;
- b) addebito per il **servizio aggiuntivo di raccolta (Tabella 1)** dovuto al fatto che, se nella calendarizzazione del giorno specifico non era prevista la raccolta del rifiuto

residuo, sarà necessario gravare sul mezzo dedicato al rifiuto residuo che dovrà accollarsi l'onere della raccolta.

Le modalità con cui verrà espletata tale attività sono le seguenti:

1. se il rifiuto difforme è identificato visivamente *prima* dello scarico nell'automezzo di raccolta, tale rifiuto sarà lasciato sul posto con un avviso, in attesa di essere raccolto dall'automezzo dedicato al residuo, e l'intero contenuto del cassonetto sarà immediatamente computato come residuo e tariffato secondo quanto espresso ai punti a) e b) precedenti;
2. se il rifiuto difforme è identificato solo *dopo* che lo stesso è stato caricato nell'automezzo di raccolta (ad esempio se esso si trovava sul fondo del cassonetto e l'operatore ha potuto vederlo solamente a fine svuotamento), dato che tale rifiuto *compromette* la qualità della frazione differenziata raccolta dall'automezzo, l'intero contenuto del cassonetto verrà computato come residuo e tariffato secondo quanto espresso ai punti a) e b) precedenti.
3. al momento dell'identificazione del rifiuto difforme, l'operatore invierà documentazione fotografica comprovante al Servizio Igiene Ambientale della Comunità e provvederà a lasciare sul posto un avviso informativo.

In particolare, la necessità di addebitare *immediatamente e comunque* il rifiuto difforme come residuo discende dal fatto (più e più volte verificato) che se la raccolta del rifiuto indifferenziato viene rimandata, previa segnalazione all'utenza, al giorno calendarizzato per il residuo richiedendo nel frattempo all'utenza stessa di differenziare il rifiuto correttamente, nei giorni intercorrenti l'utente solitamente provvede a svuotare tutto, indifferenziatamente, in uno dei contenitori "liberi" delle isole stradali (es. multi materiale o carta), vanificando in tal modo qualsiasi azione preventiva o correttiva da parte degli operatori.

5. Tutto ciò premesso, risulta indispensabile agire nel seguente modo: al momento del controllo da parte dell'operatore addetto alla raccolta dei rifiuti depositati nell'isola privata, dato che l'operatore stesso non è tenuto ad aprire e controllare i sacchi neri / opachi per verificarne il contenuto, è fatto obbligo all'utente di utilizzare

- per il **multimateriale** leggero esclusivamente sacchi trasparenti o di depositare nel contenitore materiale sfuso; qualsiasi sacco opaco verrà considerato residuo indifferenziato;
- per la **carta/cartone** esclusivamente sacchetti di carta o materiale sfuso;
- per il **vetro** esclusivamente materiale sfuso
- per l'**organico** preferibilmente sacchetti di carta o materiale sfuso; saranno tollerati tuttavia sacchetti in materiale biocompostabile certificato

Per quanto riguarda il multi materiale leggero, l'obbligo decorrerà a partire dal **sessantesimo giorno** dall'approvazione del presente Regolamento, mentre per le altre frazioni l'obbligo sussiste da sempre e si richiama qui solo per memoria.

Nel caso in cui si riscontrino danni di entità minore, e nello specifico, esclusivamente i seguenti:

- i. multimateriale con contenitori "sporchi" a causa di residui di contenuto
- ii. carta non pulita come tovaglioli e tovagliette

- iii. errori del tipo contenitori e taniche in plastica superiori ai 5 litri che dovrebbero essere conferiti ai CR;

il rifiuto non verrà conteggiato come residuo ma verrà lasciato comunque un biglietto informativo sulla corretta differenziazione e il rifiuto verrà comunque raccolto.

6. Per quanto riguarda il **sovrapprezzo** di cui al comma 4. lettera b) esso viene computato in misura media sulla base del costo medio di un automezzo compattatore sul territorio delle Giudicarie suddiviso per ogni Circostrizione (Madonna di Campiglio, Val Rendena, Busa di Tione, Giudicarie Esteriori, Valle del Chiese), delle ore medie impiegate per ogni circoscrizione e del ribasso offerto dalla Ditta appaltatrice, addivenendo a un sovrapprezzo forfettario di € 57,11 + IVA al 10% per un totale di **€ 62,83** per ogni svuotamento.

Un prospetto esemplificativo che tiene conto sia del costo a litro che del sovrapprezzo fisso si ha nella seguente tabella, in base alla volumetria dei contenitori.

Volume [l]	€/l	Sovrapprezzo	Totale	Ivato
120	0.19 €	57.11 €	79.91 €	87.91 €
240	0.19 €	57.11 €	102.71 €	112.99 €
660	0.19 €	57.11 €	182.51 €	200.77 €
1100	0.19 €	57.11 €	266.11 €	292.73 €

Tabella 1: Esempi in base alla volumetria dei cassonetti privati

Art. 27 - Violazioni e penalità

1. Alle seguenti fattispecie relative alle denunce ed alle dichiarazioni si applicano le sanzioni di seguito indicate:

Fattispecie	Sanzione	
	Min	Max
a) Tardiva presentazione della denuncia di attivazione dell'utenza	€ 50,00.-	€ 300,00.-
b) Omessa presentazione della denuncia di attivazione dell'utenza da parte delle utenze domestiche	€ 100,00.-	€ 600,00.-
c) Omessa presentazione della denuncia di attivazione dell'utenza da parte delle utenze non domestiche	€ 100,00.-	€ 600,00.-
d) Infedele dichiarazione	€ 50,00.-	€ 300,00.-
e) Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la tariffa (agevolazioni, riduzioni, compostaggio, ecc)	€ 50,00.-	€ 300,00.-
f) Mancato ritiro dei dispositivi personali previsti per il conferimento dei rifiuti (ad es. chiavetta)	€ 50,00.-	€ 300,00.-

g) Altre violazioni di carattere formale non rientranti nelle fattispecie di cui ai punti precedenti	€ 25,00	€ 150,00
--	---------	----------

Tabella 2: Prospetto delle penalità

2. Per le utenze che non abbiano ritirato i dispositivi per il conferimento del residuo la sanzione amministrativa di cui al punto f) della Tabella 1 viene reiterata ogni anno.

3. Sulla base della presunzione semplice che un'utenza domestica intestata a soggetti residenti e un'utenza non domestica debba produrre una minima quantità di rifiuto secco residuo nel corso di un anno e che, dunque, il mancato conferimento di questo rifiuto presupponga la messa in atto di comportamenti elusivi quali l'abbandono, l'incenerimento, l'inquinamento delle raccolte differenziate, il conferimento in contenitori di altre utenze, ecc. il gestore applica una sanzione da **€ 50,00.-** a **€ 300,00.-** alle suddette utenze che non abbiano conferito alcuna quantità di secco residuo nell'anno solare.

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative stabilite dalla vigente normativa e, in particolare, dagli articoli dal 254 al 263 (capo II titolo VI) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), alle violazioni in materia ambientale si applicano le sanzioni amministrative determinate, ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689, entro i limiti edittali indicati per ciascuna fattispecie, nei termini e secondo le modalità previste dai singoli Regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti urbani e la tutela del decoro e dell'igiene comunali previsti dall'art. 1, comma 1, lettera d) della convenzione approvata in data **7 febbraio 2012** dall'Assemblea della Comunità delle Giudicarie con **Deliberazione n. 5**, avente ad oggetto "*Trasferimento volontario del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti ivi compresa la relativa Tariffa Rifiuti*", la completa gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

5. Nei confronti degli utenti che abbiano pagato regolarmente le bollette dello stesso servizio negli ultimi 24 mesi, in caso di ritardo nel pagamento fino a 10 giorni, non viene applicata l'indennità di mora.

6. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

7. La Comunità potrà procedere al recupero delle somme dovute a titolo di corrispettivo del servizio erogato entro il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'articolo 2948 punto 4) del codice civile.

8. Per i crediti diversi da quelli sopra indicati, si applica la prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile.

9. Nel caso di omesso pagamento della fattura oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza, la Comunità ha facoltà di sospendere l'erogazione dei servizi nei confronti dell'utente moroso. La riattivazione del servizio è subordinata alla regolarizzazione della posizione debitoria. Tale sospensione ha luogo anche nel caso di omesso pagamento della rata di cui al piano di rientro previsto all'art. 26, comma 6. 9. Potranno essere addebitate agli utenti sanzioni in caso di rottura, a seguito di utilizzo non idoneo, delle attrezzature concesse in comodato d'uso. Spetta all'Ente Gestore la determinazione di tali sanzioni, in apposito provvedimento.

Art. 28 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. La tariffa è applicata, ai sensi dell'art. 238 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla Comunità.

2. L'ammontare annuo della tariffa può essere suddiviso in base a quanto disciplinato da ARERA
3. La Comunità provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della tariffa secondo le modalità dalla stessa stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e dal presente regolamento. L'ammontare annuo della tariffa viene riscosso con emissione di bollette a cadenza semestrale o annuale.
4. Il Responsabile del competente Servizio della Comunità delle Giudicarie definirà, con proprio provvedimento, la procedura e la tempistica utile al fine di procedere con il controllo tempestivo ed alla successiva contestazione dei mancati versamenti della tariffa, in modo da adottare tutti gli accorgimenti utili e normativamente previsti per l'effettiva riscossione della stessa.
5. In caso di ritardato, mancato o parziale pagamento dell'importo dovuto, la Comunità applica gli interessi per i giorni di ritardato pagamento, nella misura del tasso legale. Inoltre per ogni sollecito di pagamento l'importo viene maggiorato delle spese di notifica. La Comunità si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
6. Non si emette fattura qualora l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi, sia inferiore ad Euro 10,00.- (dieci/00), rinviandone la riscossione a future fatturazioni. Il presente paragrafo non si applica alle riscossioni relative alla tariffa giornaliera.
7. E' consentito, previa richiesta dell'interessato, predisporre un piano di rientro, concordato con l'ufficio TARI della Comunità delle Giudicarie, con l'applicazione degli interessi legali. In caso di mancato pagamento anche solo di una rata il piano di rientro è revocato e si procederà con gli ordinari sistemi di riscossione.

Art. 29 – Rimborsi e conguagli

1. Le modifiche inerenti gli elementi che determinano la composizione della tariffa sono conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
2. Le modifiche, cessazioni ed istanze di rimborso inerenti agli elementi_ che determinano la tariffa saranno gestite secondo quanto disciplinato da ARERA..
3. Sull'istanza di rimborso la Comunità procede entro 120 giorni dalla data della richiesta.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali, nella misura di legge, dalla data dell'istanza.

Art. 30 – Autotutela

1. La Comunità può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza della Comunità;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza;

e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite la Comunità, dimostrata la sussistenza dell'interesse, può esercitare il potere di autotutela.

4. Non si procede all'esercizio del potere di autotutela in caso di sentenza passata in giudicato favorevole alla Comunità.

Art. 31 - Funzionamento difettoso e perdita dati delle pesature

1. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale magnetica o elettronica che comportino la perdita o il danno irreparabile del dato relativo agli svuotamenti e alla volumetria di rifiuti conferiti in uno o più giri di raccolta, si procederà alla commisurazione delle quantità dei rifiuti da fatturare applicando uno dei seguenti criteri:

- a) gli svuotamenti e la volumetria di rifiuti conferita sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel/nei giro/i di raccolta del periodo precedente a quello della perdita del dato, salvo una maggiorazione del 30% quando risulti che il mancato funzionamento del misuratore (contenitore o calotta) è dovuto a guasto imputabile all'utente;
- b) nel caso in cui manchi ogni elemento di riferimento ai conferimenti precedenti, la quantità di rifiuti conferita sarà determinata facendo riferimento alle modalità di calcolo della quota variabile applicando il sistema presuntivo previsto dal D.P.R. 158/1999.

Art. 32 – Transazione di crediti

1. La Comunità può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione direttamente fino ad un importo di Euro 80,00.- (ottanta), con un incasso non inferiore al 75% del dovuto. Transazioni per importi superiori, ovvero per incassi inferiori al 75%, dovranno essere disposte previo atto scritto di indirizzo da parte della Comitato Esecutivo della Comunità.

Art . 33 – Elementi informativi agli utenti

1. Agli utenti sono assicurati gli elementi informativi minimi previsti dalla delibera n.444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire, secondo le modalità e le tempistiche nella medesima indicate. Tali obblighi assicurano agli utenti la trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti, garantita dai gestori attraverso la creazione e il costante aggiornamento di una sezione dedicata nel proprio sito internet, nonché dei documenti_ di riscossione, nei quali sono chiaramente indicate, oltre che le disposizioni di carattere generale, puntuali informazioni sugli importi addebitati, sulle modalità di pagamento e sui risultati ambientali raggiunti.

Art. 34 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento, approvato secondo le procedure previste dallo statuto e divenuto esecutivo ai sensi di legge, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Art. 35 – Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.lgs. 152/2006 e nel D.P.R.158/1999 e loro successive modificazioni ed integrazioni alla Legge 147 dd. 27.12.2013, dal Decreto Ministeriale dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, di data 20 aprile 2017, nelle delibere di ARERA e nella vigente normativa provinciale prevista dalle delibere della Giunta Provinciale n. 2972 del 30 dicembre 2005 relativa al servizio pubblico di gestione dei rifiuti ed indirizzi per le politiche tariffarie, come modificata dalle delibere della Giunta Provinciale n. 2267 del 19 ottobre 2007, e nel D.Lgs. 116/2020.
2. Le future modifiche al presente regolamento saranno approvate esclusivamente dal Consiglio della Comunità delle Giudicarie, previo parere favorevole della Conferenza dei Sindaci.
3. E’ abrogato il precedente regolamento per la Tari ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle di cui al presente Regolamento.

ALLEGATI

UTENZE DOMESTICHE

A) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (Kb)

COMUNI		
Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare	
	minimo	massimo
1	0,60	1,00
2	1,40	1,80
3	1,80	2,30
4	2,20	3,00
5	2,90	3,60
6 e più	3,40	4,10

Tabella 3 Coefficienti per la parte fissa della tariffa utenze domestiche

UTENZE NON DOMESTICHE

B) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Kc)

		Kc Coefficiente potenziale di produzione		
ATTIVITA' PER COMUNI > 5000 abitanti		Elenco di Attività per categoria (elenco esemplificativo e non esaustivo)	nord	
			Minimo	Massimo
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Uffici Pubblici - Scuole pubbliche e private Asili nido - Associazioni Varie – Colonie Luoghi di Culto- Sale giochi e sale ricreative – Stazioni biglietterie e simili Archivi Mostre d'arte – Autoscuole – Attività Assistenziali diurna	0,40	0,67
2	Cinematografi e teatri	Teatri e cinema – Sale polifunzionali	0,30	0,43
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	Autonomi depositi di stoccaggio – Magazzini vendita all'ingrosso – Negozi vendita all'ingrosso – Autorimesse – Depositi e magazzini di esercenti attività di commercio ambulante	0,51	0,60
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Distributori di carburante – Palestre e sale Sportive – Impianti sportivi – Seggiovie - Campeggi	0,76	0,88
5	Stabilimenti balneari		0,38	0,64
6	Esposizioni, autosaloni	Autosaloni e simili – Esposizioni di arredamenti – Esposizione di materiali edili per la casa -	0,34	0,51
7	Alberghi con ristorante	Alberghi con ristorante – Agritur con ristorazione	1,20	1,64
8	Alberghi senza ristorante	Garni - Bed and Breakfast – Agritur senza servizio ristorazione	0,95	1,08
9	Case di cura e riposo	Case di cura e di riposo – Istituti di assistenza e simili -	1,00	1,25
10	Ospedali		1,07	1,29
11	Uffici, agenzie, studi professionali	Uffici professionali e simili – Ambulatori medici e dentistici – Agenzie turistiche, immobiliari e Assicurazioni – Uffici accessori ad attività varie -	1,07	1,52
12	Banche ed istituti di credito		0,55	0,61
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	Negozi di abbigliamento e calzature librerie, cartolerie e foto – elettrodomestici e casalinghi – gioiellerie e profumerie – negozi colori hobby e simili – attrezzature d'ufficio, elettriche, elettroniche e simili - ferramenta – negozi di altri beni durevoli non alimentari	0,99	1,41
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	Farmacie - Tabaccaio	1,11	1,80

15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Tende tessuti e simili – Antiquariato e tappeti – cappelli e ombrelli – negozi per animali – negozi particolari	0,60	0,83
16	Banchi di mercato beni durevoli		1,09	1,78
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	parrucchieri, barbieri – centri di estetica	1,09	1,48
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	Piccoli artigiani: falegname, fabbro, idraulico, elettricista, imbianchino, spazzacamino, restauratore del ferro, del marmo vetro e simili Lavorazione: Lavanderie – sartorie – tipografie-serigrafie- imprese di pulizie – Laboratori di riparazione e confezione	0,82	1,03
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Carrozzerie – autofficina – elettrauto - autorecuperi	1,09	1,41
20	Attività industriali con capannoni di produzione	Attività industriali – Grandi aziende Artigianali – Segherie – Centrali produzione fonti energetiche – Capannoni imprese edili, scavi e di società di servizi	0,38	0,92
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	Studi odontotecnici – Produzione artigianale di alimenti (distillerie, az. Agricole e di allevamento, panifici loc. prod., caseifici loc. prod.) – Produzione artigianale di beni specifici – Az. Artigiane metal meccaniche	0,55	1,09
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		5,57	9,63
23	Mense, birrerie, hamburgerie		4,85	7,63
24	Bar, caffè, pasticceria		3,96	6,29
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	Supermercati - Alimentari in genere – Macellerie	2,02	2,76
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	Negozi tipo botteghe di generi alimentari e/o miste – panifici loc. vendita – latterie loc. vendita	1,54	2,61
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Fiorerie e negozi di ortofrutta – ingrosso frutta e verdura – esercizi vendita prodotti ittici – pizza al taglio – pompe funebri	7,17	11,29
28	Ipermercati di generi misti		1,56	2,74
29	Banchi di mercato genere alimentari		3,50	6,92
30	Discoteche, night-club		1,04	1,91

Tabella 4: Coefficienti per la parte fissa della tariffa utenze non domestiche